



NEWS

# Euroconference

Edizione di giovedì 19 Giugno 2025

## CASI OPERATIVI

[La compartecipazione agraria non comporta decadenza dalle agevolazioni Imu](#)  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[La detrazione per investimenti in start-up o pmi innovative](#)  
di Laura Mazzola

## BILANCIO

[L'integrazione dei criteri ESG nella valutazione del merito creditizio](#)  
di Greta Popolizio

## REDDITO IMPRESA E IRAP

[Va disposta per legge la neutralità del trasferimento non oneroso dell'azienda](#)  
di Luciano Sorgato

## VIGILANZA E REVISIONE

[La verifica degli equilibri](#)  
di Manuela Sodini

## ***La compartecipazione agraria non comporta decadenza dalle agevolazioni Imu***

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

**ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025**

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Andrea Rossi, imprenditore agricolo, intende procedere alla stipula di un contratto di compartecipazione agraria stagionale con Andrea Bianchi, anch'egli imprenditore agricolo. Si chiede se, ai fini Imu, la circostanza che il terreno non venga più condotto in via esclusiva ma in forma associata per effetto del contratto agrario, determini il venir meno del regime agevolato previsto.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

## ***La detrazione per investimenti in start-up o pmi innovative***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

**Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta**

Scopri di più

Gli **investimenti**, mediante conferimento in denaro, in **start-up** innovative o in **piccole medie imprese**, possono essere **detratti**, all'interno del modello Redditi PF, dai soggetti Irpef.

In particolare, le persone fisiche possono **destrarre dall'imposta lorda il 30 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up o pmi innovative**, a seguito dell'indicazione all'interno del **rigo RP80 del modello Redditi PF**.

Tale **investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni**; diversamente, nell'ipotesi di investimento inferiore al triennio, il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, ha l'obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.

Si rammenta che una **start-up**, per qualificarsi come "**innovativa**", deve essere una **società di capitali**, costituita anche in forma di cooperativa, **le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione**, e deve possedere i **requisiti** previsti dall'[articolo 25, D.L. 179/2012](#), ossia:

- essere una **microimpresa o una piccola o media impresa**;
- **essere costituita da non più di sessanta mesi**;
- **essere residente in Italia o** in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia **una sede produttiva o una filiale in Italia**;
- deve avere, a partire dal **secondo anno** di attività, il **totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro**, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- **non distribuire, o non aver distribuito, utili**;
- avere, quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente**, lo **sviluppo**, la **produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;
- **non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza**;
- **non essere il risultato di una fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda**.

Inoltre, deve **possedere almeno uno dei requisiti** di seguito **indicati**:

- deve **sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15 per cento del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione**;
- deve **impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato** (in misura almeno pari a un terzo, personale che possieda il titolo di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso **un'università italiana o straniera**, oppure possieda una laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero in misura pari a due terzi, personale in possesso di laurea magistrale);
- deve **essere titolare, o depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale o di un software registrato**.

Inoltre, si rileva che una **pmi**, per qualificarsi come **“innovativa”**, deve essere una **società di capitali**, costituita anche in forma di cooperativa, **le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione**, e deve possedere i **requisiti** previsti dall'[articolo 4, D.L. 3/2015](#), ossia:

- **essere residente in Italia o** in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia **una sede produttiva o una filiale in Italia**;
- deve **avere certificato il suo ultimo bilancio**; non essere iscritta alla sezione speciale delle *start-up* innovative del Registro delle imprese;
- **presentare una connotazione innovativa**, identificata dal possesso di almeno due delle seguenti caratteristiche: **costi di ricerca e sviluppo almeno pari al 3 per cento** del maggiore tra costo e valore della produzione; **forza lavoro costituita**, per almeno un terzo del totale, da **personale con laurea magistrale** oppure, per almeno un quinto del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori; titolarità, anche mediante deposito o licenza, di almeno una privativa industriale o di un *software*

Inoltre, si evidenzia che sono **agevolabili solo gli investimenti in pmi innovative che ricevono l'investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale**.

**Dopo sette anni dalla prima vendita commerciale**, sono considerate ammissibili anche le società:

- **pmi innovative operative da più di sette anni ma da meno di 10 anni**, qualora attestino, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di **non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti**;
- indipendentemente dagli anni, le pmi innovative che effettuano un **investimento in capitale di rischio, sulla base di un business plan relativo a un prodotto o a un nuovo mercato geografico, superiore al 50 per cento del fatturato medio dei precedenti cinque anni**.



## ***L'integrazione dei criteri ESG nella valutazione del merito creditizio***

di Greta Popolizio

Convegno di aggiornamento

### **Impatto della sostenibilità per le PMI**

Scopri di più

La nuova frontiera dei **rapporti banche-imprese** poggia su nuovi fattori di analisi e **valutazione del merito creditizio**, che considerano non più solo dati economico finanziari ma anche informazioni ambientali e sociali.

La spinta propulsiva che ha indotto il sistema bancario ad **includere nei processi decisionali di investimento i criteri ESG** deriva da un articolato quadro normativo europeo, parte del cd. *Green Deal* Europeo. Negli ultimi anni le Direttive, pur non imponendo direttamente a **banche ed investitori di effettuare investimenti sostenibili**, obbliga tuttavia ad una importante *disclosure*, sia in merito alla composizione del proprio portafoglio, sia sulle **modalità con cui vengono integrati i criteri di sostenibilità** nelle proprie valutazioni di investimento.

Un importante passo in questo percorso è stata l'introduzione del **Regolamento sulla Tassonomia** (Regolamento UE 2020/852) che ha creato un **sistema di classificazione comune delle attività economiche al fine stabilirne la ecosostenibilità**. I successivi Regolamenti applicativi della Tassonomia stabiliscono molteplici criteri di **vaglio tecnico** atti a valutare le **caratteristiche di una determinata attività** in termini di impatto ambientale. Tali criteri forniscono agli operatori finanziari una guida operativa nelle scelte di investimento, distinguendo tra le **attività che potenzialmente generano impatti positivi sull'ambiente**, cd. **attività eleggibili**, e quelle che effettivamente si distinguono per gli impatti positivi generati, cd. **attività allineate**.

Dal 2024 è divenuto operativo a carico delle banche un nuovo obbligo di informativa, il **Green Asset Ratio** (GAR), un importante **indicatore che misura l'impegno del sistema bancario nel finanziare le imprese sostenibili**. È costituito dal rapporto tra gli *asset* creditizi allineati alla Tassonomia, al numeratore, e il totale degli *asset* eleggibili, al **denominatore**.

In sostanza le banche debbono indicare la **percentuale di impieghi**, tra cui prestiti, obbligazioni e partecipazioni, in attività che contribuiscono positivamente agli obiettivi ambientali che la Comunità Europea si è posta.

I primi dati resi pubblici forniscono un quadro piuttosto sconcertante; nella Nota n. 45 di marzo 2025 Banca di Italia ha fornito gli indici elaborati in relazione ai bilanci 2023 delle banche italiane che evidenziano un **GAR dell'1,68%, inferiore alla media europea del 2,61%**. Il dato risulta sicuramente inficiato dalla effettiva **difficoltà delle banche nel reperire i dati ESG da parte delle imprese affidate**, in particolare delle PMI.

Per tale motivo le banche si stanno facendo parte attiva nel richiedere informazioni puntuali alle aziende clienti, in merito ai principali indicatori ambientali, sociali e di *governance* ed assistiamo al **moltiplicarsi di questionari ESG** inoltrati in occasione, ad esempio, del **rinnovo delle pratiche di affidamento**.

Non da ultimo è bene evidenziare il fatto che la gestione attiva delle questioni ambientali e sociali può influenzare positivamente le *performance* economico-finanziarie di un'impresa e, dunque, la sua **capacità di ripagare i propri debiti**.

Dal punto di vista della *governance*, ad esempio, un'organizzazione con una **struttura di gestione trasparente**, con processi decisionali **chiari e con un forte impegno etico**, tende a essere meno esposta a rischi di corruzione, frodi o scandali che potrebbero danneggiare la sua reputazione e, di conseguenza, la sua capacità di ottenere finanziamenti a condizioni favorevoli. La presenza di un Consiglio di Amministrazione indipendente, politiche di remunerazione trasparenti e pratiche di **gestione del rischio efficaci** sono tutti aspetti che contribuiscono a rafforzare il merito creditizio di un soggetto.

**L'integrazione dei criteri ESG nella valutazione del merito creditizio** non è, dunque, solo una risposta alle pressioni normative, ma anche una **scelta strategica per migliorare la qualità degli asset** e creare valore nel lungo termine. Numerosi studi empirici hanno dimostrato che **le imprese più sostenibili sono meno rischiose**: la probabilità di *default* tende a diminuire al migliorare del profilo ESG, sia nelle grandi aziende che nelle PMI. Le imprese **più virtuose dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale e di governance presentano livelli di rischio di credito inferiori** rispetto alla media di portafoglio.

## Va disposta per legge la neutralità del trasferimento non oneroso dell'azienda

di Luciano Sorgato

OneDay Master

### Altri aspetti di interesse relativi alle operazioni straordinarie

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, sin dalla [circolare n. 54/E/2002](#), nel pronunciarsi in ordine al **regime fiscale da abbinare allo scioglimento della società** per perdita della pluralità della base associativa e **assegnazione dell'azienda al socio superstite** che si riorganizza in **ditta individuale**, ha ritenuto **fiscalmente neutro l'atto dismissivo dell'azienda dalla società al socio unico**, senza però ricordare normativamente la fattispecie. Appare, invece, imprescindibile **giustificare tale neutralità fiscale** con precisi dati normativi, funzionali anche a coordinare operativamente la **circolazione intersoggettiva dell'azienda**.

Come noto, il presupposto di un tributo consiste in fatti e situazioni previsti dalle singole leggi d'imposta, **referibili ad un soggetto e verificatesi in un certo spazio** e in un determinato lasso di tempo, che fungono da **fonte, immediata o mediata, dell'obbligazione tributaria**. La [sentenza n. 179/1976](#) della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del cosiddetto cumulo dei redditi tra i coniugi, ebbe a sottolineare il **primato costituzionale del principio di personalità della capacità contributiva**. La prestazione patrimoniale imposta deve non solo raccordarsi ad un **indicatore idoneo a misurare l'attitudine alla contribuzione del fatto economico**, ma deve anche rapportarsi al soggetto a cui quella manifestazione di forza economica appartiene. La capacità contributiva risolvendosi in "*idoneità soggettiva*" alla contribuzione, non può che legarsi con un **nesso diretto al soggetto che ha generato la ricchezza**. È il principio personalistico delle imposte sui redditi a comportare imprescindibili criteri di correlazione tra **l'elemento oggettivo del presupposto e il soggetto e l'eventuale deroga** a tale principio non può che derivare dal Legislatore, sulla base di scelte non discrezionali, ma fondate su **giustificazioni** in ogni caso **costituzionalmente orientate**.

Il trasferimento neutro dell'azienda dalla società – che si estingue all'ex socio unico che **prosegue senza soluzione di continuità** l'impresa – **non è ricavabile dal sistema**, in quanto se la circolazione fiscalmente neutra di un'azienda dipendesse dal suo naturale statuto d'impresa (ossia dalla sua fisiologica strumentalità ausiliaria all'esercizio di un'impresa, come ad essa deriva dalla sua predestinazione legislativa – [articolo 2555, cod. civ.](#)) allora non sarebbe stato necessario disciplinarne specificamente la **neutralità nel caso di conferimento** ([articolo 176, Tuir](#)) e nel caso di trasferimento *mortis causa* e di donazione dell'azienda ([articolo 58, Tuir](#)).

Tali norme si rivelerebbero *tam quam non esset* se si potesse affermare un onnicomprensivo regime neutro del trasferimento dell'azienda in virtù della sua particolare connotazione statutaria di bene d'impresa.

Proprio tali norme individuano delle **eccezioni rispetto al principio a regime** che raccorda all'azienda un ordinario regime fiscale di tassazione. Ancora e più specificamente sul tema in questione si deve considerare l'ultimo inciso del primo comma dell'[articolo 58, Tuir](#), a mente del quale (dopo la previsione di **non realizzo** delle plusvalenze in caso di prosecuzione dell'attività dell'impresa da parte dei donatari o degli eredi) testualmente dispone: "*I criteri di cui al periodo precedente (che dispongono la piena irrilevanza impositiva delle plusvalenze) si applicano anche quando a seguito dello scioglimento entro cinque anni dall'apertura della successione della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi*". La norma disciplina proprio la fattispecie della **perdita della pluralità dei soci con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'unico socio superstite**, prevedendo un preciso spartiacque divisorio (il 5° anno successivo all'apertura della successione) tra prosecuzione dell'impresa in regime fiscale neutro e **successiva prosecuzione in regime fiscale di tassazione**.

Se la trasformazione *de facto* da società in ditta individuale avviene **entro i primi 5 anni**, la circolazione dell'azienda (dalla società estinta all'imprenditore individuale) **non comporta carichi fiscali**, mentre se il **trapasso della sua titolarità avviene dopo tale spartiacque temporale**, la circolazione intersoggettiva avviene in regime fiscale di tassazione, nonostante il **mantenimento dello statuto d'impresa da parte dell'azienda**. È uno **sbarramento temporale invalicabile per l'interprete**, anche se, si deve ammettere, non chiaro sul piano di una logica di sistema. Da tale dato legislativo deriva chiaramente che **non è il perdurare dello scopo imprenditoriale** che l'[articolo 2555, cod. civ.](#), raccorda all'azienda, a poter costituire il fondamento giustificativo dell'eventuale irrilevanza impositiva delle sue vicende circolatorie, **dipendendo l'esonero fiscale esclusivamente da specifici dati normativi**.

Sarebbe, infatti, del tutto **irrazionalmente discriminatorio tassare le plusvalenze maturate in caso di trasformazione *de facto* dopo cinque anni dall'apertura della successione**, per la sopraggiunta perdita della pluralità degli eredi-soci, e non tassare le medesime plusvalenze in ogni altro caso di estinzione della società con prosecuzione dell'unico socio in ditta individuale, a motivo della persistenza dell'invariato regime statutario di bene d'impresa dell'azienda.

L'ultimo inciso del [comma 1 dell'articolo 58, Tuir](#), è, quindi, sintomatico della **rilevanza del principio della personalità dell'obbligazione tributaria**, deviabile solo nel caso di precise previsioni di legge che ne prevedono l'esonero fiscale. Tuttavia l'attuale discernimento legislativo tra **fattispecie tassabili e fattispecie escluse non appare di alcuna coerenza sistematica**, per cui sarebbe necessario una generalizzata presa di posizione da parte del legislatore di raccordare ad ogni forma di circolazione non onerosa dell'azienda, il regime fiscale neutro, fondandone la ragione proprio sulla particolare connotazione di bene d'impresa che all'azienda deriva dall'[articolo 2555, cod. civ.](#), a mente del quale: "*L'azienda è un complesso di beni specificamente organizzato per il solo esercizio dell'impresa*".



## VIGILANZA E REVISIONE

---

### *La verifica degli equilibri*

di Manuela Sodini

Seminario di specializzazione

## Revisione enti locali

Scopri di più

**Entro il prossimo 31 luglio 2025**, come tutti gli anni, **gli enti locali sono impegnati con l'operazione di salvaguardia degli equilibri**, operazione che comporta per l'organo di revisione l'espressione di un parere.

La disposizione normativa di riferimento è l'[articolo 193, D.Lgs. 267/2000 \(Tuel\)](#) con cui si chiede agli enti locali, dopo che sono trascorsi sei mesi della gestione, di provvedere con delibera dell'organo consiliare a **dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio** o, in caso di accertamento negativo ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Oggetto di attenzione sono i **dati della gestione di competenza, di cassa e della gestione dei residui**.

Con riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di particolare rilevanza sono le indicazioni contenute nell'[articolo 162, comma 6, Tuel](#), dove in estrema sintesi si stabilisce che le entrate correnti (titoli 1, 2, 3) devono essere in **grado di coprire non solo le spese correnti** (titolo 1 della spesa), ma anche **le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui** e degli **altri prestiti** iscritte al titolo IV della spesa.

Del resto, lo stesso [articolo 147, Tuel](#), stabilisce che il sistema di controllo interno è diretto a: garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché **l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi**.

L'[articolo 153, Tuel](#), stabilisce che il **responsabile del servizio finanziario** è preposto alla **verifica di veridicità delle previsioni di entrata** e di **compatibilità delle previsioni di spesa**, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della **gestione e dei vincoli di finanza pubblica**. Il responsabile finanziario ove, in corso d'anno, rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il **costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del**

**bilancio** deve provvedere a segnalare i **fatti e le valutazioni al legale rappresentante dell'ente**, al consiglio dell'ente, al segretario, all'organo di revisione, nonché alla **competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti**. In tal caso, il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'[articolo 193, Tuel](#), entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

Le misure che possono essere utilizzate laddove dalle evidenze numeriche e dalle simulazioni di stime e scenari emergano in sede di verifica della **salvaguardia degli equilibri situazioni** di squilibrio l'ente locale può:

- utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le **possibili economie di spesa** e tutte le entrate, ad eccezione di quelle **provenienti dall'assunzione di prestiti** e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
- utilizzare i proventi derivanti da alienazione di **beni patrimoniali disponibili** e da altre entrate in c/capitale con riferimento a **sbilanci di parte capitale**;
- modificare, in deroga all'[articolo 1, comma 169, L. 296/2006](#), le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio;
- impiegare la quota libera del risultato di amministrazione accertata con **l'ultimo Rendiconto approvato entro il 30 aprile**.

Infatti, l'[articolo 187, Tuel, al comma 2](#) dove vengono tipizzati i casi in cui è possibile utilizzare la **quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente**, accertato con l'approvazione del rendiconto, prevede che il suo utilizzo (della quota libera del risultato di amministrazione), con provvedimento di variazione di bilancio, possa avvenire per i provvedimenti necessari per la **salvaguardia degli equilibri di bilancio** di cui all'[articolo 193](#).

Sempre il richiamato [articolo 187, Tuel, al comma 3-bis](#), stabilisce, in deroga alla regola generale, che è ammesso **l'utilizzo dell'avanzo libero per i provvedimenti di riequilibrio** di cui all'[articolo 193](#) anche nel caso in cui **l'ente si trovi in una delle situazioni previste** dagli [articoli 195 e 222, Tuel](#), vale a dire rispettivamente: utilizzo delle entrate vincolate per cassa (vale a dire quelle da trasferimenti o da prestiti) per il finanziamento di spese correnti e utilizzo di anticipazione di tesoreria.

Sempre nell'ambito dell'operazione di salvaguardia degli equilibri dovrà essere valutata l'adozione di eventuali provvedimenti per il **ripieno dei debiti fuori bilancio** di cui all'[articolo 194, Tuel](#), e, ove necessarie, attivate iniziative volte ad adeguare il **fondo crediti di dubbia esigibilità** (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. In proposito è necessario ricordare che in base al Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, **l'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti**.

È evidente, dunque, come l'operazione di salvaguardia degli equilibri richieda una forte attenzione su **tre dimensioni**: gestione della **competenza, gestione della cassa e gestione dei residui**, oltre a riconsiderare la congruità degli accantonamenti, monitorando e valutando gli effetti che si determinano per il **bilancio finanziario dell'ente con riferimento**: all'andamento



economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, all'andamento del contenzioso, **all'andamento dell'incasso delle entrate e dei residui attivi**; oltre ad adeguare ove necessario il **fondo garanzia debiti commerciali** (FGDC) per quegli enti che hanno dovuto iscriverlo nel proprio bilancio, parte spesa.

L'organo di revisione dovrà con un approccio proattivo e tempestivo, con riferimento ai punti sopra indicati, **pianificare attività di controllo per avere riscontri** ed evidenze da parte dei responsabili dei servizi dell'ente locale al fine di rilasciare il proprio parere.